

# CONTRATTO DI COMODATO di BENI MOBILI

**All.B CdI 30.10.2012**

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge

## TRA

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. ANTONIETTI** con sede legale in ISEO Via Paolo VI, 3, CF. 98007320176 - in persona del prof. DIEGO PARZANI nato a Brescia il 16 maggio 1956, in qualità di dirigente scolastico, di seguito denominato **COMODATARIO**

## E

il **SIG. ADRIANO GUERINI** nato a Marone (Bs) il 21 marzo 1937, in qualità di pensionato e cittadino residente in ISEO, Via Gorzoni, Trav. IV n° 15, in ISEO BS

CF **GRN DRN 37C21 E967P** nel pieno esercizio delle proprie facoltà,

di seguito denominato **COMODANTE**

## PREMESSO

- Che il sig. Guerini è collezionista di beni e attrezzature *scientifiche d'epoca* appartenenti a vari settori che ritiene opportuno cedere in comodato ad una istituzione scolastica superiore
- Che è interesse della scuola disporre di tali beni e metterli in esposizione perché siano conosciuti da utenti interni ed esterni (scolaresche, docenti, ecc.) affinché sviluppino la propria preparazione culturale e tecnologica
- che il Consiglio di ISTITUTO dell'istituzione scolastica ha approvato con delibera in data 30 ottobre 2012 la stipula del presente contratto

## SEGUE

### ART. 1

Il **COMODANTE** concede in comodato gratuito al **COMODATARIO** i beni mobili di cui all'allegata copia cartacea controfirmata **denominata "Beni in comodato"** (263 elementi e 312 libri)

Il **COMODANTE** garantisce di avere la proprietà esclusiva dei beni sopra descritti sul file, e che gli stessi sono liberi da vincoli di ogni genere.

Il **COMODANTE** dichiara che i beni mobili sono conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione,

sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08).

IL COMODANTE dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve dei beni e si impegna ad informare il COMODATARIO circa tutte le circostanze relative al corretto utilizzo dei beni stessi, impegnandosi a consegnare, unitamente ai suddetti beni, una elencazione degli stessi ed i relativi manuali di utilizzo ove presenti

IL COMODANTE dichiara altresì che In futuro altri beni e attrezzature *scientifiche d'epoca* potranno essere concessi in comodato d'uso previa stesura di altro specifico contratto

#### **ART. 2**

Il COMODATARIO accetta i suddetti beni in comodato. La loro fruizione è riservata all'istituzione scolastica, che si impegna a farlo esclusivamente a scopo di illustrazione didattica, esponendoli nei locali scolastici per consentirne agli utenti interni ed esterni l'osservazione e lo studio.

Il COMODATARIO garantisce che l'uso dei suddetti beni avverrà a mezzo di personale tecnicamente qualificato.

#### **ART. 3**

Il presente contratto decorrerà dal 1° novembre 2012 ed avrà termine il 31 ottobre 2022, IL COMODANTE si impegna per sé e per i propri aventi causa a non interromperlo prima della data concordata ed a rinnovarlo qualora non intervengano serie motivazioni ostative

#### **ART. 4**

Il COMODATARIO ha il diritto di restituire beni ed attrezzature, anche in parte, in qualsiasi momento, *senza obbligo di motivazione*, salva la necessità di dare al COMODANTE preavviso di 3 mesi

Il COMODANTE è tenuto ad accettare la restituzione dei beni nello stato di fatto in cui si trovano, senza poter nulla pretendere per il deterioramento conseguente al normale uso o comunque ad un uso conforme a quanto previsto nel presente contratto.

#### **ART. 5**

Il COMODATARIO si obbliga a custodire e conservare i beni oggetto del presente contratto con diligenza e a non cederne il godimento a terzi a nessun titolo senza il consenso del comodante o dei suoi eredi

#### **ART. 6**

Le spese di trasporto, imballo ed eventuale montaggio dei beni e quelle relative alla restituzione degli stessi al termine del contratto saranno a carico del COMODANTE.

#### **ART. 7**

I beni mobili concessi col presente contratto dal COMODANTE al COMODATARIO saranno conservati nei locali scolastici, collocati in appositi armadi muniti di vetrina, chiusi a chiave, sorvegliati dal personale secondo le norme e le procedure in atto anche per i beni inventariati di proprietà esclusiva dell'istituto.

#### **ART. 8**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt. dal 1803 al 1812 , del Codice Civile.

#### **ART. 9**

Ai sensi del DPR 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte I<sup>^</sup>), art. 2, il contratto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, solidalmente a carico di entrambe le Parti (cfr. art. 22 del DPR 642/72).

#### **ART. 10**

Ai sensi dell'art. 3, della Parte II<sup>^</sup> della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86).

---

Letto, approvato e sottoscritto

➤ **Istituto d'istruzione superiore G.Antonietti di Iseo**

IL COMODATARIO

Il dirigente scolastico

\_\_\_\_\_ Prof. Diego Parzani

**IL COMODANTE**

\_\_\_\_\_ Sig. Adriano Guerini

Iseo, .... novembre 2012

